


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO CORDENONS



Titolo I DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO


Art. 1

E' costituita l'Associazione "Pro Cordenons".

Art. 2

Essa ha sede in Cordenons (PN), nell'ambito del quale svolge la propria attività.

Titolo II FINALITA'



Art. 3

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si propone di:


- a) Riunire in Associazione tutti coloro, enti e privati, che desiderano operare, senza finalità di lucro, allo sviluppo sociale, culturale e turistico nel territorio, sviluppando nei cittadini il senso di collaborazione al di sopra di ogni ideologia e nel pieno rispetto reciproco;
- b) Concorrere nell'interesse di Cordenons e del suo territorio alla realizzazione di attività dirette a promuovere il benessere della cittadinanza, l'integrazione sociale e l'elevazione della qualità della vita civica;
- c) Promuovere iniziative atte ad evidenziare e a far conoscere i valori storico-culturali, artistici, ambientali e folcloristici della comunità cordenonese attraverso il rilancio e la diffusione delle tradizioni popolari, favorendone con studi, ricerche, saggi e pubblicazioni la diffusione nel territorio provinciale;
- d) Proporre manifestazioni, gite, convegni, mostre, fiere, mercati e spettacoli vari diretti a richiamare i visitatori e i turisti, rendendo più gradevole il loro soggiorno;
- e) incentivare il turismo sociale e scolastico, instaurando rapporti di gemellaggio con paesi di Stati esteri;
- f) Mantenere rapporti di proficua collaborazione con le altre associazioni dislocate nel territorio, supportandone l'attività;
- g) Adempiere le funzioni delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.

Titolo III PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

Maria Spennazze
Bruno Dolci
Alberto Rinaldi
Franco Stella Rosa



- e da quelli assegnati in uso al momento della sua costituzione e in futuro;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con fondi di bilancio;
- c) dal capitale iniziale offerto dai soci da investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- d) da lasciti e donazioni fatti all'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi di enti pubblici e dalle liberalità di soci e non soci;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale

Art.5

L'Associazione deve impiegare gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quella ad essa ad essa direttamente connessa. All'Associazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (ONLUS) facenti parte per legge, statuto o regolamento, della medesima e unitaria struttura nazionale e/o comunitaria.



**Titolo IV
SOCI**

Art.6

Possano essere soci tutti gli enti e le persone residenti nel Comune di Cordenons e anche i non residenti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, ove ne ravvisi l'opportunità, differenziare per fasce d'età la quota annuale di iscrizione.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori ed onorari.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro che erogano contributi straordinari oltre alla quota annuale ordinaria e che sono dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci onorari coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea per essersi distinti nei vari settori della vita comunitaria o per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

Sull'ammissione e qualifica dei soci decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

Art.7

I soci hanno diritto:

- d) a frequentare i locali dell'Associazione;
- b) ad eventuali agevolazioni in occasione di spettacoli e manifestazioni organizzate dall'Associazione;

Luisa Ferrara

Luca Dolci

Moby Sidani

[Handwritten signature]
New York, USA

[Handwritten signature]

Il socio ha l'obbligo:

- a) di accertare ed osservare tutte le norme del presente statuto come atto fondamentale dell'Associazione;
- b) di osservare le deliberazioni degli organi democraticamente eletti;
- c) di dare il proprio contributo alla realizzazione della finalità dell'Associazione.

Art.8

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, morosità e indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che non avranno presentato al Presidente dell'Associazione per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

In caso di morosità il Consiglio di Amministrazione può concedere un termine di giorni sessanta affinché il socio provveda a regolarizzare la sua posizione. In mancanza, egli verrà escluso dall'associazione.

Al Consiglio spetta altresì decidere l'espulsione di un socio per indegnità: il socio espulso può impugnare il provvedimento di espulsione con ricorso motivato da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Proibiviri.

L'espulsione per indegnità può essere deliberata quando il comportamento del socio sia ritenuto lesivo del prestigio e degli interessi dell'Associazione.



Art.9

Hanno diritto di voto i soci ordinari e sostenitori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, purché in regola con il versamento della quota sociale annuale.

Possono accedere alle cariche sociali tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti all'Associazione da almeno un anno.

Titolo V ORGANI SOCIALI

Art.10

Gli organi sociali dell'Associazione "Pro Loco" di Cordenons sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Proibiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti;

Capo I. L'ASSEMBLEA

Alaria Sferazza
Bruno Delucchi
Wolfgang Dierker

_____ *Verano P.*
_____ *Fiori Roberto*

quattro

Art.11

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata in via straordinaria quando la maggioranza del Consiglio di Amministrazione ravvisa la necessità o su domanda motivata e firmata da almeno 1/5 dei componenti entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art.12

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo entro il periodo previsto dalla Legislazione Regionale vigente, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto, e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

All'Assemblea spetta inoltre di deliberare l'acquisto di immobili, l'accensione di mutui ed ipoteche.

Al fine di assicurare il più ampio conseguimento di compiti statutari l'assemblea può deliberare di consorzarsi con altre Pro Loco della zona o sodalizi aventi le medesima finalità.

L'Assemblea elegge ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Proibitori e il Collegio dei Revisori dei Conti secondo le norme contenute nell'apposito regolamento.

Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.

In fase di istituzione e prima nomina degli organi dell'Associazione quest'ultima disposizione non troverà applicazione.

Art.13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche dopo un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, salvo il disposto dell'art.24.

Ogni socio può avere due deleghe.

Tuttavia, per le approvazioni di bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri, i soci non possono farsi rappresentare dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.



Lidia Sferza 224
Anna S. Luff
Selva Bolzano

F. L. P.
F. L. P. Luff
Luff

quattro

Il Presidente nomina un segretario e tre scrutatori.
Spetta al presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.
In occasione del rinnovo delle cariche l'Assemblea sarà presieduta dal Sindaco, che è Presidente onorario dell'Associazione, o da un Assessore delegato.




Capo II. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il mandato del consigliere così cooptato cesserà contemporaneamente agli altri consiglieri in carica al momento della nomina.



Art.16

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario con funzioni di tesoriere.

Le cariche sociali non sono retribuite dall'Associazione, all'infuori di quelle riguardanti incarichi particolari per i quali, in ogni caso, può essere riconosciuto soltanto un compenso a titolo di rimborso spese.

Art.17

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione avviene mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione per via telefonica o a mezzo fax.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

La carica di membro del Consiglio si perde anche quando il consigliere sia stato assente a più di tre riunioni in Consiglio senza giustificato motivo.

Maria Sferruzza,
Bruno Dobici
Walter Ristum

[Handwritten signatures]
Lino - M. ...

[Handwritten signature]

